

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 -

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Articolo 2

Art. 2 Disposizioni finali.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10/03/2020

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'[art. 3](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020](#), recante «Disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020](#), recante «Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020](#), recante «Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020](#), recante «Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#), recante «Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già' previste dall'[art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#);

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità' nell'attuazione dei programmi di profilassi

elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

In vigore dal 10/03/2020

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'[art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#) sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'[art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#) è sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Disposizioni finali.

In vigore dal 10/03/2020

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

